

# STATUTO ASSOCIAZIONE START 4.0

## 1. Denominazione e sede dell'Associazione

- 1.1. La denominazione dell'Associazione è "Centro di Competenza per la Sicurezza e l'Ottimizzazione delle Infrastrutture Strategiche START 4.0" (di seguito "Associazione" o "START 4.0");
- 1.2. L'Associazione ha sede legale in Genova, Corso F. M. Perrone 24 – 16152, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche in Genova.
- 1.3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo, purché nel Comune di Genova.
- 1.4. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o chiuse sedi secondarie destinate all'insediamento di laboratori e/o uffici sul territorio nazionale.

## 2. Forma giuridica e durata

- 2.1. L'Associazione viene costituita e disciplinata secondo quanto disposto dal Codice Civile in tema di associazioni ed è sottoposta alla legge italiana.
- 2.2. L'Associazione viene costituita per una durata di tempo illimitata.
- 2.3. L'Associazione opera per il riconoscimento della personalità giuridica a livello nazionale.

## 3. Obiettivi e attività

- 3.1. L'Associazione è il soggetto giuridico ritenuto idoneo per il perfezionamento del partenariato pubblico privato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 12 settembre 2017 n° 214, come meglio precisato dall'art. 3 del D.D. del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E.) del 29 gennaio 2018. In tal senso con la costituzione dell'Associazione si deve intendere costituito il Centro di Competenza ad alta specializzazione, tenuto conto dell'esito delle procedura di selezione effettuata dal M.I.S.E. a seguito della presentazione congiunta, coordinata dal CNR, del progetto denominato "START 4.0".
- 3.2. L'obiettivo di START 4.0 consiste quindi nel promuovere lo sviluppo tecnologico e digitale e la creazione di competenze specialistiche avanzate nel settore industriale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese (PMI), nonché favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l'innovazione nei processi produttivi e/o nei prodotti e/o nei modelli di business derivanti dallo sviluppo, adozione e diffusione delle tecnologie in ambito "Industria 4.0", con applicazione nel settore della sicurezza delle infrastrutture strategiche e della loro progettazione ottimizzata.
- 3.3. Al fine di conseguire tale obiettivo START 4.0 rappresenta il soggetto attuatore e gestore del Centro di Competenza al quale sono affidate le attività nel seguito meglio descritte. L'Associazione si

impegna e ha il compito di svolgere tutte le azioni che la citata normativa assegna al Centro di Competenza.

3.4. Viene richiamato, al riguardo, l'articolato programma di attività, come schematicamente di seguito viene evidenziato:

- a) Costituire ed avviare, nonché, a conclusione della fase iniziale, garantire il funzionamento ordinario ed anzi sviluppare il Centro di Competenza;
- b) Prestare servizi di orientamento alle imprese finalizzati alla valutazione del livello di maturità digitale e tecnologica delle stesse, nonché servizi di trasferimento tecnologico nell'ambito di "Industria 4.0";
- c) Prestare servizi di formazione alle imprese finalizzati alla promozione e diffusione delle competenze in ambito "Industria 4.0";
- d) Mettere a disposizione di Associati e di Terzi (con particolare riferimento alle PMI) le risorse umane e strumentali che costituiscono la propria dotazione;
- e) Favorire e coordinare il processo di ammissione ai benefici finanziari - di cui alla citata normativa - delle imprese che abbiano proposto un progetto di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale ritenuto finanziabile e meritevole, sulla base delle procedure di selezione stabilite dalle linee guida di cui al successivo art. 20.

Per consentire l'esecuzione delle summenzionate attività l'Associazione si dovrà dotare di tutte le competenze e le necessarie strumentazioni sia per l'avviamento ed il funzionamento del Centro di Competenza sia per agevolare la realizzazione di progetti di innovazione, di ricerca e sviluppo sperimentale in ambito "Industria 4.0".

3.5. L'Associazione, tramite l'apporto delle proprie risorse umane e strumentali, potrà realizzare direttamente, anche in forma collaborativa con altri Soggetti ammissibili, progetti di innovazione, di ricerca e sviluppo sperimentale e di formazione da proporre a finanziamento di fonti comunitarie o nazionali.

3.6. L'Associazione promuove il rispetto degli equilibri di genere all'interno dei suoi Organi.

3.7. L'Associazione svolge attività economica e non persegue scopi di lucro.

#### **4. Condotta etica**

4.1. Tutti i membri dell'Associazione si impegnano a dare prova di integrità e rispettare la natura confidenziale dei documenti interni all'Associazione. Essi devono garantire la conformità a pratiche professionali lecite e assicurare buona fede e trasparenza nei confronti degli altri membri nonché la corrispondenza ai requisiti di cui alla già menzionata normativa.

## **5. Associati**

- 5.1. Gli Associati fondatori sono gli Organismi di Ricerca, le Imprese e gli altri Soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'art.4 del D.M. citato, che hanno dichiarato il proprio impegno ad aderire al partenariato pubblico privato in risposta al bando del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al soprarichiamato Decreto del 29 gennaio 2018.
- 5.2. Possono aderire all'Associazione, in qualità di Associati, i soggetti giuridici che, condividendo le finalità e le prescrizioni del presente Statuto, intendano partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e allo sviluppo del Centro di Competenza per il raggiungimento delle sue articolate finalità. Agli Associati spettano i diritti ed i doveri definiti nel presente Statuto.
- 5.3. Con l'espressione "Fase iniziale", nel prosieguo, si deve intendere il periodo di tempo nel quale il Centro è ammesso a fruire dei benefici e finanziamenti di cui alla normativa citata al precedente art. 3 e sono portate a termine le attività di monitoraggio ministeriale collegate all'accertamento della corretta e tempestiva realizzazione delle attività programmate che hanno goduto dei benefici assegnati.
- 5.4. L'ammissione di nuovi Associati potrà avvenire solo ad avvenuta conclusione della predetta "Fase iniziale", ferma la verifica della sussistenza delle condizioni sancite dall'art. 4 del citato D.M. 214/2017.  
In tal senso l'Assemblea, deliberando ai sensi delle disposizioni del successivo art. 11 punto 11, stabilirà le modalità e le condizioni delle adesioni dei nuovi Associati, come sancito nell' apposito Regolamento Attuativo di cui al successivo art. 20.
- 5.5. Gli Associati hanno diritto e dovere di partecipare alle attività dell'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee per quanto ad Essi riservato dalla legge e dal presente Statuto.

## **6. Perdita dello stato di associato**

- 6.1. Lo status di Associato si perde per esclusione o recesso.
- 6.2. Gli Associati sono esclusi quando perdano i requisiti di cui all'art. 4 del D.M citato, non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni prese dagli Organi associativi, ovvero quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
- 6.3. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dall'Assemblea in sede straordinaria con il quorum costitutivo e deliberativo di cui al successivo art. 11 punto 11, escluso il voto dell'Associato oggetto della procedura di esclusione.
- 6.4. Nel corso della Fase iniziale della vita del Centro di Competenza da riferire al processo di avviamento e sviluppo dell'Associazione, gli Associati sono impegnati a mantenere il proprio status di Associato,

non è ammesso il recesso e non sono ammesse adesioni di nuovi Associati, come già precisato al precedente art. 5 punto 4.

- 6.5. Decorsa la suddetta Fase iniziale, è concesso agli Associati un diritto di recesso per rilevanti ragioni da motivarsi adeguatamente. Pertanto, qualora un Associato intenda recedere deve inviare apposita comunicazione, per posta elettronica certificata, al Presidente dell'Associazione il quale ne informa l'Assemblea, e, ove il recesso comporti conseguenze di particolare impatto e rilevanza per il Centro, altresì il M.I.S.E. L'Associato recedente sarà comunque tenuto ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione in vigenza del proprio status di Associato, le quali saranno meglio definite in un accordo oggetto di apposita negoziazione tra l'Associato recedente ed il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è impegnato ad operare per dare avvio con tempestività alle procedure per rendere efficace il recesso.
- 6.6. L'esclusione e il recesso non danno diritto all'Associato escluso o receduto di ricevere in restituzione, in tutto o in parte, le quote associative versate e/o gli altri contributi conferiti all'Associazione che si considerano quindi consolidati nel patrimonio dell'Associazione e accresciuti, proporzionalmente, sulle quote di partecipazione degli Associati restanti.
- La quota di partecipazione è indivisibile e non disponibile ad alcuna negoziazione.

## **7. Contributo associativo e finanziamento delle attività**

- 7.1. Gli Associati sono tenuti a versare un contributo associativo nel corso di ciascun esercizio per contribuire al funzionamento dell'Associazione e per realizzare gli scopi sopra indicati. Per le modalità, per la definizione e valorizzazione dei contributi annuali valgono le disposizioni di cui al successivo art. 9, in ordine alla formazione del bilancio preventivo.
- 7.2. Per la realizzazione degli scopi indicati all'art. 3, l'Associazione potrà:
- a) Operare per l'ottenimento dei contributi stanziati dal MISE ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'articolo 6 del DM 214/2017 nonché operare a sostegno della domanda di finanziamento dei progetti di innovazione delle imprese, in applicazione del D.M. 214/2017 e del D.D. del 29.1.2018 sopra citati, tramite procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità concordate con il Ministero per lo sviluppo economico e nel rispetto della normativa vigente in materia.
  - b) Operare per l'ottenimento di contributi, anche in natura (consistenti questi ultimi, di massima, nella messa a disposizione di personale e di altre utilità comunque passibili di valutazione economica ai sensi dell'apposito Regolamento di cui all'art. 20), ai quali gli Associati si siano impegnati attraverso la stipula di specifici accordi che saranno opportunamente rappresentati nella documentazione di accompagnamento al bilancio. Gli Associati, aventi natura di Entità prevalentemente esercitanti pubbliche funzioni, adempiono - di norma - agli obblighi di

contribuzione ordinaria e straordinaria, siccome stabiliti dall'Assemblea in fase di approvazione dei bilanci preventivi, attraverso l'apporto di proprie risorse umane e strumentali.

- c) Operare per l'ottenimento di contributi e finanziamenti da associazioni, enti – sia di diritto pubblico che di diritto privato – società e persone fisiche allo scopo di contribuire alla realizzazione delle iniziative di START 4.0.
- d) Ricevere proventi e corrispettivi dipendenti dalla realizzazione delle attività associative, nell'ambito dei servizi resi a favore di Associati e di Terzi.

## **8. Patrimonio e obbligazioni**

8.1. Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- a) Dal fondo di dotazione costituito, in prima istanza, dai conferimenti in denaro effettuati dagli Associati fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione, nonché, successivamente dai conferimenti effettuati da nuovi Associati all'atto dell'adesione di ciascuno di essi all'Associazione nonché dai conferimenti apportati dagli Associati durante la vita dell'Associazione deliberati dall'Assemblea ad incremento del fondo di dotazione;
- b) Dai beni mobili e immobili o altre utilità che pervengano all'Associazione, con espressa destinazione ad incremento della dotazione patrimoniale;
- c) Dalle elargizioni, contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento della dotazione patrimoniale;
- d) Dai beni immateriali, ivi inclusi know-how, marchi e brevetti apportati a favore dell'Associazione a titolo definitivo, ovvero acquisiti - prodotti nell'ambito delle attività dell'Associazione;
- e) Dagli avanzi di gestione che si potranno determinare siccome derivanti dall'attività di servizio svolta nei confronti di Terzi e in taluni casi, in forma residuale, nei confronti degli Associati.

8.2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare l'incremento del fondo di dotazione.

8.3. I singoli Associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né possono ricevere utili, dividendi o altri vantaggi di simile natura.

8.4. In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto ad altro soggetto con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentita l'Autorità Prefettizia di concerto con il M.I.S.E.

## **9. Esercizio finanziario, bilancio consuntivo e preventivo**

- 9.1. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio viene predisposto dal Presidente avvalendosi della struttura amministrativa dell'Associazione, quindi sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 9.2. Il bilancio consuntivo è formato dai prospetti e documenti meglio individuati nell'apposito Regolamento di cui al successivo articolo 20.
- 9.3. A seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo viene sottoposto all'esame dell'Organo di Controllo per l'espressione del giudizio professionale sullo stesso.
- 9.4. Il bilancio consuntivo, accompagnato anche dalla Relazione dell'Organo di Controllo, viene sottoposto all'approvazione della Assemblea degli Associati.
- 9.5. Il procedimento di approvazione del bilancio consuntivo deve terminare nel limite temporale del 30 aprile di ciascun anno. È consentito il differimento di questo termine, purché non oltre il 30 giugno, qualora sopravvengano cause che conducano a determinare l'esigenza di posticipare il termine di approvazione. Delle predette cause deve essere data informativa e relazione da parte del Presidente al Consiglio di Amministrazione e le stesse devono essere condivise con l'Organo di controllo. La sussistenza delle dette cause sarà quindi oggetto di specifico richiamo nelle relazioni accluse al bilancio redatte dal Presidente e dall'Organo di Controllo.
- 9.6. Il bilancio preventivo, riferito a ciascun esercizio immediatamente successivo a quello nel corso del quale è approvato, è composto da una serie di documenti contabili e descrittivi meglio individuati nell'apposito Regolamento di cui al successivo articolo 20.
- 9.7. Il bilancio preventivo è predisposto dal Presidente che si avvale della struttura amministrativa dell'Associazione, successivamente fatto proprio ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, e quindi sottoposto alla Assemblea degli Associati.
- 9.8. La procedura che porta all'approvazione definitiva del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea deve concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
- 9.9. Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a redigere, in base alle linee di indirizzo fornite dal Comitato tecnico-scientifico, programmi di attività portanti dati economico finanziari e contenutistici, il tutto rapportato a un periodo triennale.
- 9.10. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio preventivo, sarà chiamata ad esprimersi sul programma triennale redatto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato tecnico scientifico.

## 10. Organi associativi

10.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Il Presidente;
- b) L'Assemblea;
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Comitato tecnico-scientifico;
- e) L'Organo di Controllo.

## 11. Assemblea

11.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero in sua assenza da altra persona scelta dall'Assemblea medesima di volta in volta. L'Assemblea tratta e delibera su materie di carattere ordinario ovvero di carattere straordinario.

11.2. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma triennale ed è altresì convocata per l'effettuazione delle eventuali nomine che si rendessero necessarie, per ogni altra eventuale incombenza ad Essa riservata/indirizzata, nonché comunque quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati e ogni qual volta il Presidente, anche su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, ritenga opportuno convocarla.

11.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione inviato tramite posta elettronica certificata a ciascun Associato almeno 8 giorni prima della riunione; in caso di motivata urgenza l'avviso di convocazione può anche essere inviato 5 giorni prima della riunione.

11.4. L'avviso di convocazione deve indicare data, ora e luogo dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno. Deve altresì recare in allegato la documentazione che sarà sottoposta all'esame e al voto dell'Assemblea. L'Assemblea può essere ordinaria, richiamandosi le disposizioni del successivo punto 11.5., ovvero straordinaria, richiamandosi le disposizioni del successivo punto 11.10..

11.5. Le deliberazioni di carattere ordinario riguardano, senza che l'elenco seguente debba considerarsi esaustivo:

- a) Approvazione delle strategie e indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b) Approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, con la determinazione delle quote associative, distinte nelle loro componenti in denaro e in natura (*in-kind*);
- c) Approvazione del programma triennale, contenente le strategie e linee di indirizzo generale di cui al punto a);

- d) Nomina del Consiglio di Amministrazione;
  - e) Nomina del Comitato tecnico-scientifico;
  - f) Nomina dell'Organo di controllo;
  - g) Discussione ed approvazione di ogni altro tema, rivestente carattere di ordinaria rilevanza, di cui il Consiglio di Amministrazione voglia rendere partecipe l'Assemblea, diverso da quanto indicato ai successivi commi 11.10, 11.11. e 11.12.
- 11.6. L'assemblea ordinaria si può tenere anche in seconda convocazione, sempre che la stessa sia fissata ad almeno 24 ore dalla prima.
- 11.7. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera con i seguenti quorum costitutivo e deliberativo.
- 11.8. In sede di prima convocazione:
- a) *Quorum* costitutivo: la presenza di almeno la metà degli Associati, con arrotondamento all'unità superiore;
  - b) *Quorum* deliberativo: il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, con arrotondamento all'unità superiore.
- 11.9. In sede di seconda convocazione:
- a) *Quorum* costitutivo: la presenza di almeno un terzo degli Associati, con arrotondamento all'unità superiore;
  - b) *Quorum* deliberativo: il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, con arrotondamento all'unità superiore.
- 11.10. Rivestono carattere straordinario le seguenti delibere:
- a) Delibere di approvazione dei Regolamenti di attuazione dello Statuto;
  - b) Delibere sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati;
  - c) Delibere sugli incrementi del fondo di dotazione;
  - d) Delibere in merito a modifiche dello Statuto;
  - e) Delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione.
- 11.11. L'assemblea straordinaria si può tenere solo in prima convocazione.
- L'Assemblea si costituisce e delibera validamente al riguardo delle materie richiamate ai punti a) e b) del precedente punto 11.10. con i seguenti *quorum*:
- a) *Quorum* costitutivo: la presenza di almeno i due terzi degli Associati, con arrotondamento all'unità superiore;
  - b) *Quorum* deliberativo: il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con arrotondamento all'unità superiore.



11.12. Per quanto concerne le deliberazioni al riguardo delle materie richiamate ai punti da c) ad e) del precedente punto 11.10., considerata la particolare rilevanza degli atti sottesi, le stesse devono essere validamente assunte con i seguenti quorum qualificati:

- Modifiche dello Statuto ed incrementi del fondo di dotazione:
  - a) *Quorum* costitutivo: la presenza di almeno i tre quarti degli Associati, con arrotondamento all'unità superiore;
  - b) *Quorum* deliberativo: il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, con arrotondamento all'unità superiore.
- Scioglimento e devoluzione del patrimonio:
  - a) *Quorum* costitutivo: la presenza di almeno i tre quarti degli Associati, con arrotondamento all'unità superiore;
  - b) *Quorum* deliberativo: il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

11.13. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può delegare un altro Associato di sua fiducia alla partecipazione e al voto in Assemblea. In ogni caso, ciascun Associato partecipante non può essere titolare di più di due deleghe.

## **12. Consiglio di Amministrazione**

- 12.1. L'Organo di governo dell'Associazione è il Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri fra i quali deve essere individuato il Presidente.
- 12.2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, è nominato dall'Assemblea degli Associati e scade dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio.
- 12.3. I membri del Consiglio non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.
- 12.4. In una seduta dedicata, da convocarsi senza indugio, il Consiglio di Amministrazione nomina, fra i propri membri, il Presidente.
- 12.5. Il membro del Consiglio di Amministrazione che non partecipi, senza una idonea giustificazione, tale dichiarata dal Presidente in sede consiliare, a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.
- 12.6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare fino a 3 membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione medesimo ha il potere di nominare per cooptazione i membri mancanti nel rispetto dei diritti di designazione successivamente sanciti, salvo l'obbligo di portare le nomine a ratifica nella prima l'Assemblea utile. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica all'atto della loro nomina.

- 12.7. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei membri Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto l'intero Organo e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei Soggetti facenti parte delle liste di cui al successivo punto 12.8.
- 12.8. L'Assemblea nomina i membri del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) Tre membri su designazione di Entità Associate che, nei termini di legge esercitino prevalentemente pubbliche funzioni;
  - b) Sei membri su designazione delle Imprese Associate di cui almeno uno designato dalle piccole e medie Imprese, come definite dalla normativa comunitaria applicabile.
- Le nomine di detti membri avvengono sulla base di liste presentate all'Assemblea e suddivise per le categorie sopraelencate. La presentazione delle liste e le modalità di votazione sono rinviate al Regolamento di cui al successivo art. 20.
- 12.9. Su specifiche tematiche il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, Soggetti, interni ed esterni all'Associazione, esperti nelle materie oggetto di discussione, tra i quali, prioritariamente, il Coordinatore del Comitato tecnico scientifico. In tale caso la partecipazione ai lavori del Consiglio di Amministrazione sarà limitata al momento della pertinente discussione.
- 12.10. In via ordinaria, e fino alla conclusione della fase iniziale (come definita ai precedenti artt. 5.3. e 6.4.), alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può intervenire un rappresentante del M.I.S.E., per decisione del Ministero medesimo o su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per consentire che il Ministero sia aggiornato, in forma esaustiva e tempestiva nonché continuativa, in relazione ad ogni atto ovvero deliberazione riguardante l'avvio e lo sviluppo delle attività ammesse alle agevolazioni contributive .
- 12.11. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso di convocazione dal Presidente 5 giorni prima della data stabilita a mezzo posta elettronica certificata, di sua iniziativa oppure quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno e le modalità con cui la riunione è previsto debba avvenire, laddove la detta modalità avvenga in forma diversa rispetto a quella che si determina con la contestuale presenza fisica dei Consiglieri.
- 12.12. In caso di particolare e motivata urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Presidente con un preavviso di 48 ore, con le modalità di cui sopra.
- 12.13. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e deliberare, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, congiunti o distanti, in collegamento audio/video, a condizione che:
- a) Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno.

- b) Sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
  - c) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
- 12.14. I membri del Consiglio di Amministrazione possono esprimere le loro determinazioni mediante consultazione scritta o consenso reso per iscritto conformandosi a quanto disciplinato nell'apposito Regolamento di cui al successivo art. 20.
- 12.15. Ogni membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto a un voto e non sono ammesse deleghe.
- 12.16. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di 6 membri.
- 12.17. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità dei voti il voto del Presidente prevale.
- 12.18. Il Consiglio di Amministrazione dispone di pieni poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.
- 12.19. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
- a) Rendere operative le strategie e gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea.
  - b) Approvare il programma triennale predisposto dal Comitato tecnico-scientifico, da sottoporre alla approvazione da parte dell'Assemblea.
  - c) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
  - d) Approvare la stipula di atti e contratti di ogni genere, inclusi accordi, convenzioni, protocolli, inerenti l'attività associativa.
  - e) Svolgere tutte le attività in genere necessarie e funzionali alla gestione associativa.
  - f) Deliberare sull'assunzione del personale e sul conferimento di consulenze e incarichi a collaboratori, sulla nomina di comitati e commissioni consultivi e/o di coordinamento di singole iniziative, la cui composizione, compiti e finalità verranno convenute in sede di delibera.
- 12.20. Il Consiglio di Amministrazione può delegare solo al Presidente parte dei propri poteri, definendone ambiti, limiti e modalità di esercizio.
- 12.21. Le cariche di cui al presente articolo si intendono gratuite, fatti salvi rimborsi di eventuali spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto nell'Associazione, debitamente documentate.

### **13. Il Presidente**

- 13.1. Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, è scelto tra persone di alta qualificazione nei settori delle attività dell'Associazione e con comprovate conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche connesse ad applicazioni industriali.
- 13.2. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Associati.
- 13.3. Il Presidente:
- a) Ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita le funzioni da essa derivanti.
  - b) Esercita i compiti e opera in forza delle deleghe specificatamente attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e per queste ha pieni poteri di firma e di rappresentanza.
  - c) Nell'ambito dei compiti e delle deleghe di poteri conferiti al Presidente dal Consiglio di Amministrazione il Presidente stesso può conferire deleghe di carattere interno, senza poteri di firma e rappresentanza, preferibilmente ad altri Membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero conferire procure speciali o generali, con poteri di firma e rappresentanza, sia ad altri Membri del Consiglio sia a Soggetti estranei al Consiglio.
  - d) Solo in caso di necessità e urgenza il Presidente, previa informativa a tutti i Consiglieri, agisce, pur in mancanza di intervenuta delibera del Consiglio di Amministrazione e al di fuori dei poteri delegatigli, per il compimento di specifici atti, riportando al Consiglio stesso per la ratifica nella successiva riunione che sarà convocata entro 5 giorni.
- 13.4. L'incarico di Presidente è svolto a titolo gratuito fatti salvi eventuali rimborsi di spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto nell'Associazione, debitamente documentate.

### **14. Il Comitato tecnico-scientifico**

- 14.1. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dall'Assemblea ed ha un ruolo esclusivamente consultivo e di indirizzo in merito alle strategie di sviluppo tecnologico ed alle priorità d'innovazione legate alle attività programmate e svolte dall'Associazione.
- 14.2. Il Comitato tecnico scientifico predispone i contenuti del programma triennale delle attività dell'Associazione per la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione definitiva dell'Assemblea.
- 14.3. Il Comitato è composto da un numero di componenti fino ad un massimo di 21 scelti, ai sensi del Regolamento di cui al successivo art. 20, tra esponenti del mondo della ricerca scientifica, della tecnologia e dell'innovazione con riconosciuta esperienza nei settori di attività dell'Associazione, i quali restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

- 14.4. I componenti del Comitato nominano al proprio interno un Coordinatore, quale referente delle attività del Comitato medesimo. Il Coordinatore può essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa senza diritto di voto. Il Coordinatore decade contestualmente alla conclusione del mandato del Comitato che lo ha nominato.
- 14.5. I componenti del Comitato svolgono la propria attività a titolo gratuito, fatti salvi rimborsi di eventuali spese, previamente autorizzate, sostenute in ragione dell'incarico ricoperto nel Comitato, debitamente documentate.

## **15. Organo di Controllo**

- 15.1. L'Organo di Controllo può avere forma monocratica o collegiale, e, in questo ultimo caso sarà composto da tre membri effettivi oltre a due supplenti. All'atto della nomina l'Assemblea stabilisce la conformazione dell'Organo di Controllo stesso e l'eventuale esclusione dell'incarico di revisione, nonché il compenso spettante; nel caso l'Organo sia costituito in forma collegiale, l'Assemblea individua il presidente e stabilisce il compenso spettante a ciascun membro.
- 15.2. L'Organo di Controllo esercita l'attività di vigilanza circa il rispetto dello Statuto, circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo, circa i fatti gestionali di maggiore rilievo e impatto patrimoniale, nonché dà corso alle ulteriori incombenze previste a proprio carico da parte del presente Statuto e dai Regolamenti.
- 15.3. All'Organo di Controllo compete il controllo contabile dell'Associazione e quindi, salva la facoltà espressa all'ultimo comma del presente articolo, l'attività di revisione nonché l'espressione del giudizio professionale sul bilancio e sulla relazione della gestione.
- 15.4. Per coerenza ed in adempimento delle disposizioni dell'art. 15 del citato D.D. M.I.S.E. del 29/01/2018 potrà partecipare alle riunioni dell'Organo di Controllo, su invito o a richiesta, un rappresentante del suddetto Ministero. In ogni momento il M.I.S.E. può richiedere al Consiglio di Amministrazione e/o all'Organo di Controllo informazioni sullo svolgimento dell'attività dell'Associazione ed in merito al rispetto delle finalità per le quali l'Associazione stessa è stata costituita.
- 15.5. L'Organo di Controllo monocratico e ciascuno dei membri dell'Organo di Controllo collegiale dura in carica tre anni e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo anno del triennio. È rinominabile per un ulteriore triennio ed altrettanto in via successiva, ma solo su proposta del Presidente, per specifiche motivazioni espresse nella proposta medesima.
- 15.6. Allorché non è attribuita all'Organo di Controllo, la revisione legale è assegnata ad un Revisore legale persona fisica o Società di revisione in forma autonoma.

## **16. Conflitto di interessi**

- 16.1. Nel caso in cui un componente degli Organi dell'Associazione si trovi in una situazione che lo ponga in conflitto con l'interesse dell'Associazione ovvero in situazione di incompatibilità, deve darne immediata comunicazione all'Organo di cui fa parte, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo e quindi uniformarsi alle decisioni in merito assunte dagli Organi dell'Associazione. Inoltre deve astenersi in forma immediata dal partecipare a qualsiasi deliberazione ovvero astenersi da qualsiasi azione.

## **17. Scioglimento e liquidazione**

- 17.1. Cause di scioglimento di norma devono essere ricondotte alla constatazione dell'intervenuta impossibilità ovvero della valutazione circa l'obiettivo difficoltà, con caratteristiche di irreversibilità, da parte dell'Associazione di conseguire i propri scopi in condizioni di efficienza e di equilibrio economico. L'Associazione deve trovarsi quindi in uno stato di crisi.
- 17.2. Addizionalmente, tenuto conto delle particolari caratteristiche e funzioni del Centro di Competenza, si potrà riscontrare una situazione di crisi laddove l'obiettivo difficoltà, con carattere di irreversibilità, di raggiungere gli obiettivi del Centro di Competenza stesso sia da collegare anche ad aspetti quali:
- a) Presenza di una situazione di equilibrio economico, tuttavia garantito da apporti degli Associati i quali siano largamente prevalenti rispetto ai proventi da ricondurre al mercato esterno, e constatazione del fatto che tale aspetto abbia assunto caratteristiche strutturali, tali da far ritenere ragionevolmente non raggiungibile una capacità di auto-sostentamento a regime da parte del Centro di Competenza;
  - b) Insufficienza di risultati di carattere industriale ragionevolmente misurabili in termini di ricadute economiche a favore dell'utenza di riferimento del Centro di Competenza.
- 17.3. La sussistenza di dette condizioni deve essere sancita dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta all'unanimità, confermata dall'Organo di Controllo, ciascuno per le funzioni rispettivamente riservate, comunicata al Comitato tecnico scientifico, e quindi sottoposta al giudizio della Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può essere chiamato a deliberare sulla sussistenza di cause di scioglimento di cui ai precedenti commi anche su richiesta formulata al Presidente da parte di un numero di Associati non inferiore ai tre quarti degli stessi.
- 17.4. L'Assemblea, convocata per lo scioglimento della Associazione deve deliberare con votazione da esprimersi con le maggioranze costitutive e deliberativa stabilite al precedente art. 11 punto 12. Nell'ambito della medesima riunione assembleare, l'Assemblea, sentita l'Autorità Prefettizia di concerto con il M.I.S.E., nomina uno o più liquidatori e delibera in merito alle modalità di svolgimento ed ai criteri che sovrintendono la fase della liquidazione, nonché in merito alla

devoluzione delle attività patrimoniali residue ed infine all'estinzione, tenuto presente il disposto dell'ultimo comma dell'art. 8.

## **18. Foro competente**

- 18.1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Statuto è competente il Foro di Genova.

## **19. Clausola di conciliazione**

- 19.1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra gli Associati in ordine al rapporto associativo o in merito ad atti riconducibili agli Organi dell'Associazione ovvero in relazione ai rapporti interni fra membri degli stessi Organi, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n° 28/2010 e s.m.i., da esperirsi presso un Organismo iscritto al Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia, secondo le previsioni del suo regolamento.

## **20. Disposizioni regolamentari**

- 20.1. Le disposizioni regolamentari dell'Associazione, e così del Centro di Competenza, sono disposte per migliore disciplina di alcune norme statutarie e per disciplina di talune fattispecie riguardanti il funzionamento ordinario dell'Associazione.
- 20.2. Le disposizioni regolamentari che attuano norme statutarie sono redatte a cura del Consiglio di Amministrazione, il quale ha l'obbligo di presentare il regolamento per la sua approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati, la quale delibererà con i quorum costitutivo e deliberativo di cui all'art. 11., sancendo la sua entrata in vigore.
- 20.3. Le disposizioni regolamentari che attuano norme statutarie sono in atto già individuate nelle seguenti, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di proporre ulteriori, qualora speciali ragioni ne richiedano l'introduzione, con pari obbligo di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sia la presenza delle speciali ragioni, sia il contenuto del Regolamento stesso:
- a) Regolamento per l'ammissione e l'esclusione degli Associati.
  - b) Regolamento della formazione delle liste e modalità di votazione delle persone chiamate a far parte del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei diritti di designazione di cui all'art. 12.
  - c) Regolamento per la selezione e nomina dei componenti del Comitato tecnico-scientifico.
  - d) Regolamento per l'espressione delle determinazioni assunte mediante consultazione scritta o consenso reso per iscritto dai membri del Consiglio di Amministrazione.

- 20.4. Le disposizioni regolamentari volte a garantire il miglior funzionamento e l'operatività dell'Associazione, che non abbiano quindi caratteristiche o finalità attuative dello Statuto, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulle stesse con le maggioranze di cui all'art. 12.
- 20.5. Nel seguito vengono elencati alcuni Regolamenti di funzionamento, la cui redazione e introduzione è fin d'ora ritenuta essenziale, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di approvarne ulteriori, qualora ritenuti necessari:
- a) Regolamento per la definizione delle linee guida per la selezione dei progetti di cui al precedente art. 3, punto 3, lettera e).
  - b) Regolamento per l'individuazione e la valorizzazione dei contributi garantiti dagli Associati in natura (*in-kind*).
  - c) Regolamento per la definizione di linee guida a disciplina del processo di formazione e del contenuto del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
  - d) Regolamento per la definizione di accordi di riservatezza dedicati alla gestione di informazioni confidenziali che potranno essere oggetto di scambio tra gli Associati e il Centro di Competenza.
  - e) Regolamento per la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale generata nell'ambito di iniziative promosse dal Centro di Competenza, tenuto conto della opportunità/necessità di garantire il riconoscimento della centralità delle funzioni riservate al Centro di Competenza, in applicazione dell'assetto normativo di suo riferimento.

## **21. Disposizioni conclusive**

- 21.1. Tutta la documentazione e corrispondenza relativa alle attività dell'Associazione è depositata presso la sede legale. L'elenco degli Associati, gli atti e le delibere dell'Assemblea, quelli del Consiglio di Amministrazione, i verbali dell'attività svolta dall'Organo di Controllo, verranno fatti constare in libri regolarmente vidimati.
- 21.2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si farà riferimento alle norme del codice civile e dalla vigente normativa di settore.